

DI CAVOUR C., ministro per la marineria. La Commissione proponeva di sopprimere quest'articolo; ma, dopo che è stato ammesso che il governatore avesse da approvare il bilancio ed i conti, mi pare che tale disposizione deve essere conservata; giacchè, lo ripeto, questa cassa non ha il carattere di un'istituzione parziale, ha un carattere generale, si estende su tutto il litorale dello Stato; epperò il Governo deve esercitare una sorveglianza. Soltanto alle parole *il governatore*, bisogna sostituire: *l'autorità superiore amministrativa del luogo, ove hanno sede le casse, prima di approvare il bilancio*, ecc.

PRESIDENTE. Il signor ministro propone che l'articolo 12 sia così concepito:

« Art. 12. L'autorità superiore amministrativa del luogo ove hanno sede le casse, prima di approvare il bilancio presuntivo ed il conto consuntivo, dovrà comunicarli al ministro della marina, il quale, ove abbia osservazioni da fare intorno ai medesimi, le porterà a conoscenza del governatore nel termine di quindici giorni. »

Chi approva l'articolo così modificato, si alzi.

(La Camera approva.)

« Art. 13. L'approvazione, di cui all'articolo precedente, risulta dal visto apposto al verbale del governatore. Il rifiuto di approvazione dovrà essere motivato. »

(La Camera approva.)

« Art. 14. Contro le decisioni dell'autorità superiore amministrativa, l'amministrazione della cassa potrà ricorrere al Re, che provvederà previo parere del Consiglio di Stato. »

AMARI. Domando la parola per proporre una piccola aggiunta, che, spero, l'onorevole presidente del Consiglio vorrà acconsentirmi.

L'articolo 13, che or ora ha votato la Camera, dispone così:

« Contro le decisioni del governatore, l'amministrazione della cassa potrà ricorrere al Re, previo parere del Consiglio di Stato. »

Ora tra le facoltà concesse dall'articolo 14 all'autorità superiore amministrativa ci è di approvare le deliberazioni per cui si accordano pensioni o sussidi; in generale, tutte quelle che interessano il patrimonio della cassa, ecc. Dunque il governatore deve approvare tutti i sussidi che la cassa accorderà.

Ora, il ricorso non è concesso se non all'amministrazione della cassa, ed io domando, se coloro i quali sono i più interessati e che sono i più interessanti, chè sono i più poveri, non hanno da avere lo stesso diritto di ricorso.

Quindi io vorrei che, dopo la parola *cassa*, si aggiungesse: « e i particolari interessati potranno ricorrere al Re, che provvederà previo parere del Consiglio di Stato. »

Questo non è in fin dei conti che un puro e mero atto di giustizia.

Voci. È giusto! Sì! No! È inutile!

DI CAVOUR C., ministro per la marineria. La prego di dire come formolerebbe questo ricorso contro i governatori e contro la cassa.

AMARI. Contro l'amministrazione della cassa e contro i governatori.

DI CAVOUR C., ministro per la marineria. Non abbiamo mai parlato dei reclami dei privati contro l'amministrazione della cassa nei precedenti articoli, ed io debbo supporre che la proposta dell'onorevole preopinante si riferisca al caso di un individuo che si creda gravato da una decisione della cassa.

Voci. Del governatore!

Altre voci. No! no!

BIANCHERI. Non è stabilito che possa ricorrere all'autorità superiore governativa.

MACCHI. E contro le decisioni del governatore.

AMARI. L'articolo dice che i governatori...

PRESIDENTE. Prego i signori deputati a non parlare tutti in una volta, altrimenti non arriveremo ad intenderci.

AMARI. Permetta la Camera poche parole, e mi spiegherò più chiaramente.

L'articolo 11 dice: il governatore approva i bilanci presuntivi e i conti consuntivi, ecc. Approva pure le deliberazioni per cui si accordano pensioni o sussidi. Dunque ogni pensione o sussidio che sia accordato deve essere approvato dal governatore. Contro queste decisioni la legge ha aperto il ricorso alla cassa. Ora, io dico, contro queste stesse decisioni apriamo il ricorso anche agli interessati; possono essere lesi nei loro interessi, sono i più poveri, trattasi della loro esistenza, non debbono avere adito ad ottenere quella giustizia che si vuole accordare con tanta cura all'amministrazione della cassa, che ha tanti mezzi, e per essere potente e per esser vicina all'autorità, di ottenerla?

PRESIDENTE. Formoli la sua proposizione.

Il deputato Bruno ha facoltà di parlare.

BRUNO. Faccio osservare all'onorevole Amari, che l'aggiunta, che egli propone, giusta, giustissima, è superflua. Non credo che sotto il Governo costituzionale sia proibito a chicchessia di poter presentare ricorsi contro decisioni, le quali interessano persone o individualmente o come corpi morali.

Ciò posto, io domando, quando noi vogliamo assicurare il diritto a questi cittadini di ricorrere, vuol dire che noi poniamo in dubbio il diritto, che la Costituzione accorda a tutti, di porgere ricorsi contro disposizioni che possono offendere gli interessi degli individui e delle corporazioni. Questo è il mio parere; quindi l'aggiunta dell'onorevole Amari io la tengo per affatto superflua.

PRESIDENTE. Il deputato Biancheri ha facoltà di parlare.

BIANCHERI. Volevo dire soltanto che l'articolo 11 parla della pensione che si accorda, e, quando questa è accordata, per certo allora non sarebbe il caso di ricorrere; potrebbe essere il caso soltanto quando la pensione non sia tale, come per avventura la poteva desiderare il petente.

Il caso del richiamo all'autorità superiore può avvenire facilmente quando la pensione non venga concessa, e pure si creda che il diritto a conseguirla esista. Allora si sarebbe dovuto dire: le deliberazioni che riflettano le pensioni ed i sussidi. In questo modo si comprenderebbe e il caso in cui la pensione non sia accordata, e quello in cui non sia così rilevante come lo poteva desiderare colui che la chiese. Così mi parve si concilierebbe anche l'opinione dell'onorevole Amari, e si avrebbe l'appello al governatore, e dal governatore al Re.

DI CAVOUR C., ministro per la marineria. Per procedere logicamente, io credo che sarebbe meglio lasciare l'articolo com'è, ed aggiungere una nuova disposizione colla quale si dica:

« Coloro che si considerano lesi dalle decisioni del Consiglio di amministrazione avranno ricorso al governatore e appello al Re, che provvederà, sentito il Consiglio di Stato. »

BIANCHERI. Io aderisco. Così è soddisfatto il mio desiderio che diritto ad appello vi sia, e di conciliare, mi pare, tutti gli interessi.

AMARI. Farei questa proposta:

« Contro le deliberazioni dell'amministrazione competerà